

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

| | |
|--|---|
| ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO | 2 |
| ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA | 2 |
| ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO | 2 |
| ART. 4 –CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO | 2 |
| ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO | 4 |
| ART. 6 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO | 4 |
| ART. 7 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO | 5 |
| ART. 8 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI | 5 |
| ART. 9 – PENALI | 5 |
| ART. 10 – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI | 5 |
| ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 6 |
| ART. 12 – RESPONSABILITÀ CIVILE..... | 6 |
| ART. 13 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE | 6 |
| ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO | 6 |
| ART. 15 - SPESE DI CONTRATTO..... | 6 |
| ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 6 |
| ART. 17 - CONTROVERSIE | 7 |
| ART. 18 - RINVIO | 7 |

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto L'affidamento diretto del servizio di RSPP esterno per il periodo di tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, prevedendo altresì la possibilità di proroga tecnica per il periodo massimo di mesi sei,

L'attività suddetta interesserà i seguenti immobili:

Via Venezia 13 in Bari (sede legale)

Via Marzano 40 in Bari (sede formativa)

Nonché i luoghi nei quali il personale svolge l'attività lavorativa in smart working.

Gli immobili sopra elencati potranno subire modifiche nel corso dell'appalto.

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA

Per il servizio di cui innanzi, il RUP ha stimato un importo complessivo per il periodo di affidamento pari ad € 3.000,00. oltre IVA per anni tre, oltre € 500,00 per proroga tecnica per mesi sei, con costi derivanti da interferenza pari a zero, trattandosi di servizio di natura intellettuale.

L'importo a base di gara per il servizio di cui trattasi è fissato pari ad € 1.000,00 oltre IVA (annuo) e oltre oneri di cassa, ed è da considerarsi omnicomprensivo degli oneri assicurativi e qualsivoglia rimborso spese al netto dell'Iva di legge.

Nell'importo indicato sono comprese tutte le spese necessarie per espletare il servizio a regola d'arte. L'affidatario non avrà diritto alcuno a richiedere ulteriori compensi, neanche in casodi aumento del personale in servizio, stagisti, tirocinanti, lavoratori socialmente utili; nessun compenso aggiuntivo è dovuto per eventuali variazioni, nel numero e/o nell'ubicazione, delle sedi istituzionali dell'ODCEC.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente servizio ha la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto.

È facoltà dell'Ordine prorogare il contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente contratto. Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per la durata massima di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

In ordine all'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nel presente articolo.

L'incarico riguarda quelle attività volte ad assicurare le misure generali di tutela circa la sicurezza sui luoghi di lavoro relativi allo svolgimento delle attività lavorative in modalità in presenza e da remoto, secondo quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 e delle disposizioni per il contrasto e il contenimento alla diffusione di agenti virali e patogeni negli ambienti di lavoro, che sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona

e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Nell'espletamento dell'incarico il soggetto incaricato darà le opportune informazioni, consulenze e quanto altro necessario affinché il datore di lavoro e a tutti i lavoratori, nonché i fornitori di lavori, servizi e forniture nei luoghi di lavoro provvedano agli adempimenti ed obblighi stabiliti dalle norme vigenti con particolare riferimento agli artt. 18-19- 20-22-23-24-25-26-28-29- 30-31-33-35-36-37-43-46-47-50 nonché dall'art. 69 all'art. 86 del D.Lgs. n. 81/08.

Il soggetto incaricato in conformità all'art. 33 del decreto succitato provvede ad assumere l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e gestione del servizio stesso, al fine di garantire le attività di tutela di cui all'art. 15 dello stesso decreto mediante l'espletamento delle seguenti attività volte e secondo le modalità di seguito esplicitate:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- all'aggiornamento nella elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- all'aggiornamento delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre ed organizzare tutti i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a proporre, coordinare e verbalizzare le consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36;
- a fornire assistenza, consulenza e collaborazione al datore di lavoro in tutte le attività che per legge sono demandate a detta figura;
- verifica, predisposizione della procedura e modulistica per la gestione della sicurezza nei contratti d'appalto e/o d'opera in conformità all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, incluso il modello DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenza). Tale servizio dovrà essere reso a semplice richiesta ed anche per più volte ogni anno;
- consulenze su richieste specifiche per definire gli aggiornamenti necessari relativi alla sicurezza e/o specifica documentazione sulla sicurezza (es. procedure e/o istruzioni di lavoro). Tale servizio dovrà essere reso anche se non espressamente richiesto dal responsabile del procedimento e per più volte ogni anno;
- trasmissione di circolari informative periodiche che illustrano le novità legislative sulla sicurezza sul lavoro e le modalità operative per potersi adeguare entro le scadenze previste. In tal senso dovranno essere adeguati, se del caso, i documenti annessi e connessi al presente incarico;
- reperibilità telefonica per consulenza tecnica e reperibilità straordinaria per situazioni di urgenza dalle 08.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 12.00 il sabato;
- assistenza nei rapporti con gli Organi di Vigilanza in caso di verifiche e/o richieste di Organi di Vigilanza per questioni relative alla sicurezza sul lavoro;
- consulenze per servizi aggiuntivi che esulino l'incarico conferito, dovranno essere formulate le relative proposte di adeguamento debitamente motivate e comprensive degli aspetti economici.

Annualmente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche avvalendosi di addetti:

- propone l'aggiornamento nella nomina delle figure previste dal disposto normativo e comunque necessarie per una corretta organizzazione del servizio (addetti emergenza, preposti, etc...) e nelle relative comunicazioni agli enti di controllo;
- verifica la raccolta, la catalogazione e la corretta tenuta di tutta la documentazione in tema di sicurezza che riguarda in termini non esaustivi la seguente documentazione di seguito specificata: il DVR, i verbali delle riunioni periodiche, le planimetrie dei luoghi di lavoro, i certificati di idoneità statica, le relazioni sulla valutazione da scariche atmosferiche, le certificazioni di idoneità/conformità degli impianti (elettrici, di terra, elettronici, di riscaldamento, di climatizzazione, di sollevamento, idrico sanitario di protezione e prevenzione incendi, etc...), di consegna e tenuta dei DPI, dei libretti d'uso e di manutenzione di macchine ed attrezzi di lavoro;
- sensibilizza tutti i lavoratori sulle problematiche inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso note informative, dispense, questionari e organizza, gestisce e verbalizza almeno una riunione all'anno al fine di dare corretta e concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81/08;
- organizza, gestisce e verbalizza la riunione periodica annuale, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08;
- propone e redige l'aggiornamento del DVR (documento valutazione dei rischi) nelle ipotesi di cui all'art. 29 comma 3 dello stesso Decreto, previo accertamento e verifica di tali ipotesi;
- verifica, con proposta di aggiornamento, di tutti i DUVRI per i contratti in essere di servizi e forniture nonché preventiva redazione dei DUVRI per i servizi/forniture da appaltare con concreta assistenza nei rapporti con i prestatori d'opera;
- redige ed aggiorna il piano per la gestione delle emergenze con organizzazione delle esercitazioni di evacuazione con contestuale verifica dei dispositivi di sicurezza (estintori, illuminazione di emergenza, segnaletica, cassette di primo soccorso, etc.) con conseguente aggiornamento delle planimetrie dei luoghi di lavoro;
- controlla e verifica le postazioni di lavoro;
- controlla e verifica i DPI;
- controlla e verifica le attrezzature di lavoro;
- svolge le attività di sopralluogo in occasione di particolari problematiche o criticità segnalate dal datore di lavoro;
- svolge almeno due sopralluoghi annuali presso le sedi dell'ODCEC per la verifica dello stato di adeguamento alle disposizioni vigenti e l'individuazione e valutazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- fornisce assistenza a seguito di verifiche ispettive degli organi di vigilanza;
- fornisce assistenza nelle fasi di interlocuzione con gli organismi sindacali;
- svolge attività di aggiornamento della formazione specialistica ed obbligatoria, per i responsabili di area, in qualità di dirigenti ai fini prevenzionistici e coordinatori delle attività di prevenzione, per il rappresentante dei lavoratori, per i preposti e per gli addetti alla gestione emergenze;
- fornisce attività di formazione specialistica in rapporto alle mansioni svolte dai dipendenti;
- fornisce specifica attività aggiornamento di formazione tecnico pratica in materia di prevenzione incendi.

Per ogni singola attività succitata il RSPP dovrà relazionare in merito almeno annualmente e comunque preventivamente alla liquidazione di ogni pagamento dovuto per l'espletamento dell'incarico.

L'attività suddetta interesserà gli immobili dell'ODCEC, di cui all'art. 1, dove attualmente svolgono attività lavorativa i dipendenti del detto ente.

Inoltre, i corsi di formazione ed informazione dovranno essere effettuati presso le sedi dell'ODCEC.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.

ART. 6 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio.

Tutte le prestazioni del servizio oggetto dell'affidamento sono da intendersi come principali.

Con il prezzo offerto l’Affidatario del servizio si intende compensato di tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (tele- fono, stampe, materiale d’ufficio, rilegature, etc,) e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare il servizio a regola d’arte nel rispetto di tutti gli obblighi previsti e di tutti gli oneri derivanti dall’appalto.

Il corrispettivo del servizio è “a corpo” e pertanto rimarrà fisso e invariabile per tutto lo svolgimento del medesimo servizio di durata di anni tre dalla sottoscrizione del contratto.

Il corrispettivo del servizio non potrà subire revisione nel corso del contratto. Ai fini della valutazione dell’offerta economica, si precisa che le strutture utilizzate dai dipendenti dell’ODCEC sono quelle indicate all’articolo 1.

Nell’ipotesi che, entro la data di ultimazione del contratto del servizio in argomento, nell’ambito delle attività dell’ODCEC dovesse sorgere un nuovo “luogo di lavoro”, non verrà riconosciuto alcun ulteriore compenso all’Affidatario, per la valutazione dei rischi da predisporre per le eventuali nuove proposte lavorative, in quanto lo stesso si intende già compreso nell’offerta di appalto.

Analogamente per eventuali variazioni dell’organico dell’ODCEC si procederà come sopra specificato per quanto attiene la parte formativa/informativa per nuovi assunti fino ad una variazione massima contenuta entro il 10%.

Il corrispettivo per servizi aggiuntivi che dovessero rendersi necessari durante l’espletamento del presente incarico sarà valutato separatamente.

ART. 7 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento è effettuato con rate semestrali a seguito di emissione della fattura elettronica da parte della ditta aggiudicataria; la fattura dovrà contenere l’indicazione del CIG pena il rifiuto della stessa.

Per quanto riguarda tutti i pagamenti, l'operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, comma 8, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

In tutti i casi in cui i pagamenti siano eseguiti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, ciò comporterà l’immediata risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Il pagamento dell’importo dovuto avverrà mediante bonifico bancario, dopo avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni ed a condizione di regolare situazione contributiva.

ART. 8 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'ente appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nelle prestazioni o dei servizi connessi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a mesi tre dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

Le penalità eventualmente applicate saranno addebitate sui crediti dell'operatore economico, dipendenti dal contratto in corso con l'Ente appaltante.

ART. 9 - PENALI

In caso di inadempimento di una o più prestazioni come definite all'art. 4 del presente capitolato, l’ODCEC provvederà a formulare le dovute contestazioni per iscritto invitando l'aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia dell'aggiudicatario, o qualora le spiegazioni fornite non siano adeguate, sarà facoltà dell’ODCEC applicare la penale conteggiata a partire dalla data fissata per le visite preventive e periodiche o dalla formale richiesta di prestazione avanzata dall’ODCEC, nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo. Sarà fatta comunque salva la possibilità da parte dell’ODCEC, a fronte di una situazione di ritardo nell’adempimento che abbia determinato l'applicazione di una penale, richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 c.c..

ART. 10 – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI

L'operatore economico affidatario dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato e comunque assicurare tutte le prestazioni in esso contenute, per tutta la durata contrattuale.

Lo stesso l'operatore economico affidatario è tenuto ad osservare per il proprio personale o comunque per quello utilizzato nell’appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione, assicurazioni previdenziali,

assistenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto, solleva la Società appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante la fornitura, le prestazioni, i lavori e/o i servizi connessi e che vedano coinvolto il personale incaricato dall'operatore economico affidatario, al quale è fatto obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l'affidatario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando l'ente appaltante, nella forma più ampia e tassativa.

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del presente Capitolato e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'ODCEC per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi espressamente previsti specificati nel presente capitolato speciale d'appalto, il contratto può essere risolto nei casi previsti dagli artt. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. ed ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e valendosi della clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'ente appaltante provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, all'operatore economico affidatario, un termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che l'operatore economico affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, l'ente appaltante dà atto dell'intervenuta risoluzione.

Nei casi di cui al precedente comma, l'ente appaltante procede all'incameramento della cauzione ed alla richiesta dei danni conseguenti all'eventuale ripetizione della procedura concorsuale, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

In caso di applicazione di penali d'importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo, l'ODCEC darà luogo alla risoluzione automatica del contratto, con effetto dalla formale comunicazione al soggetto inadempiente.

L'operatore economico affidatario resta comunque tenuto, su richiesta dell'ente appaltante, a garantire la prosecuzione dell'appalto ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto di subentro del nuovo fornitore.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ CIVILE

L'aggiudicatario dovrà inoltre, prima della firma del contratto, fornire copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale non inferiore a €.500.000,00.

ART. 13 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi contemplati nel contratto saranno indirizzate al prestatore del servizio, il quale dovrà comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui alla Legge 17 dicembre 2012, n.221.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione. È fatto altresì divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato.

Trattandosi di affidamento diretto, il subappalto non è consentito.

ART. 15 - SPESE DI CONTRATTO

La presente scrittura è sottoposta a registrazione in caso d'uso e le spese sono a carico della parte che si avvale di tale registrazione.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto e delle clausole ivi contenute, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti per legge, tra i quali, particolarmente significativo, è l'obbligo di riportare nei bonifici il codice CIG della procedura di gara.

In difetto, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio, non darà mai diritto all'aggiudicatario di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio. Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.

Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.

Il Foro di Bari è esclusivamente competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto nonché in relazione allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.

Organo competente per le procedure di ricorso avverso l'affidamento del servizio è il TAR Puglia – Sezione di BARI.

ART. 18 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.